

04913-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Ercole Aprile - Presidente -
Riccardo Amoroso
Maria Sabina Vigna
Paola Di Nicola Travaglini - Relatrice -
Stefania Riccio

Sent. n. Sez. 7
U.P. - 08/01/2025
R.G.N.31508/24

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████, nato il ██████████

avverso la sentenza del 22/04/2024 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avvocato Giuseppe Lanzino, nell'interesse del
ricorrente, nella quale contesta gli argomenti sostenuti dal Procuratore generale
ed insiste per l'accoglimento del ricorso soprattutto per l'intervenuto ripristino
della convivenza che conferma l'esclusione del delitto di maltrattamenti rendendo
al più configurabile quello di minaccia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado del 26 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato [REDACTED] in relazione al delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, [REDACTED], alla presenza dei due figli minorenni (rispettivamente dell'età di cinque anni e di cinque mesi), con la recidiva reiterata infraquinquennale, fatti commessi «fino al 13 gennaio 2023» (capo A), nonché per il reato contravvenzionale di porto ingiustificato di un bastone di legno.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., in quanto le condotte contestate, prive di abitudine, erano espressive di mera conflittualità familiare alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto che avrebbe imposto la riqualificazione giuridica del fatto come minaccia.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., per insussistenza dell'evento del reato, costituito da una continuativa sofferenza fisica o morale, come dimostrato dalle due dichiarazioni scritte della persona offesa, rese in assenza di costrizione, in cui manifestava la volontà di riprendere la convivenza con il ricorrente, rimettendo la querela (25 gennaio 2023) e, poi, affermava di averlo fatto (20 giugno 2024).

Negli stessi termini devono essere valutate – ad avviso del ricorrente – anche: a) la relazione dei servizi sociali del Comune di Cosenza, da cui risultava che la persona offesa avesse riferito di avere sporto denuncia per punire il compagno che le aveva addebitato relazioni extraconiugali; b) la sentenza di separazione emessa dal Tribunale civile che aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli in tenerissima età della coppia, su richiesta della madre, ampliando l'esercizio del diritto di visita del padre perché ritenuto idoneo alla cura.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, in quanto, nonostante dalle dichiarazioni della persona offesa risultassero episodiche condotte maltrattanti (di gennaio e luglio 2023) la sentenza impugnata aveva concluso che fossero solo quelle più eclatanti presumendo l'esistenza di altri, tali da integrare l'abitudine richiesta dal reato, ritenendo erroneamente che la dichiarazione scritta della persona offesa sulla ripresa della convivenza fosse frutto di costrizione da parte del Pace per ottenere la revoca degli arresti domiciliari. Inoltre, la Corte di merito aveva ommesso di valutare sia la relazione del 21 marzo 2023 degli assistenti sociali, sia la sentenza

del 16 novembre 2023 del Tribunale civile di Cosenza che aveva recepito gli accordi consensuali della coppia.

2.4. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo B), rimasto privo di qualsiasi elemento esplicativo in violazione dei principi costituzionali e dell'obbligo di argomentare l'esercizio del potere discrezionale con riguardo al trattamento sanzionatorio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore Generale e il difensore del ricorrente hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con apprezzamenti di fatto immuni da vizi di illogicità e facendo proprio l'apparato probatorio esaminato dal Tribunale di Cosenza in sede di giudizio abbreviato, ha fondato la propria decisione sugli elementi di conoscenza forniti dalle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, riportate testualmente, valutate attendibili, oltre che riscontrate da file audio, immagini ritraenti il bastone e la pistola inviate da Pace a scopo intimidatorio, nonché dalle annotazioni di polizia giudiziaria che riportavano le minacce pronunciate anche alla presenza degli operanti e altre testimonianze.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che [REDACTED] [REDACTED] aveva descritto il rapporto con il compagno come segnato, da sempre, da soprusi e violenze, insulti sessisti, pugni e schiaffi anche durante la gravidanza, minacce di morte per la pretesa quotidiana di denaro per cocaina e gioco d'azzardo on line, proseguite anche dopo la nascita dei bambini e alla loro presenza, non denunciate per paura («correvo quotidianamente il rischio per la mia incolumità e per quella dei miei figli»: pag. 2 della sentenza) sino al 10 gennaio 2023 data di un'aggressione più grave delle precedenti, avvenuta con il lancio di una sedia e di un coltello, che l'aveva determinata a rifugiarsi in casa dei genitori con i bambini rispettivamente di 5 anni e di 5 mesi. A detta fuga erano seguite reiterate minacce di morte e di "fare una strage" da parte di [REDACTED], tutte registrate, motivate dall'asserita volontà di vedere i figli, sino all'arresto, avvenuto il 14 gennaio 2023, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella casa familiare (di proprietà della nonna della persona offesa), dove il 25 gennaio 2023 la donna

era tornata a convivere con il compagno finché, dopo altre violenze, anche armate, era di nuovo fuggita come risulta dal verbale di sommarie informazioni del 21 aprile 2023 in cui aveva rappresentato di «aver fatto l'ennesimo errore di valutazione» (pag. 2 della sentenza), fino a separarsi consensualmente stabilendo l'affidamento condiviso dei bambini.

3. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati contestualmente perché attengono agli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.

Senza sostanzialmente contestare la descrizione dei fatti, il ricorso ha ritenuto che le pronunce di merito avessero omissso di considerare che le condotte dell'imputato erano state episodiche, come tali inidonee a determinare la soggezione della persona offesa o, al più, qualificabili come minacce in un contesto di conflittualità familiare, come dimostrato da dati documentali quali: a) le dichiarazioni scritte della donna del 25 gennaio 2023, con remissione di querela, e del 20 giugno 2024; b) la relazione dei servizi sociali del Comune di Cosenza del 21 marzo 2023, da cui risultava la natura ritorsiva delle denunce per punire il compagno che le aveva addebitato relazioni extraconiugali; c) la sentenza di separazione emessa dal Tribunale civile che aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli, in tenerissima età, anche al padre, ampliandone il diritto di visita perché ritenuto idoneo alla cura; d) l'attuale ripresa della convivenza.

Gli argomenti proposti dalla difesa si muovono su tre direttrici e ne richiedono una specifica valutazione: la differenza tra liti familiari e violenza domestica, la qualificazione del delitto di violenza domestica, la valenza da attribuire alle ritrattazioni e alle remissioni di querela.

3.1. Con riferimento al primo dei tre considerati profili, è sufficiente qui richiamare l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte con il quale si è posto in rilievo il rischio che si può correre nel confondere gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti e gli elementi qualificati meri conflitti familiari, laddove non si esamini e, dunque, non si valorizzino i dati informativi espressione di quella "asimmetria di potere" che può connotare le relazioni familiari o di convivenza (cfr. Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273 e Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S., non mass.).

La linea distintiva è netta.

Si consuma il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica –, della coartazione e dell'offesa e quando la paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia, prospettando il

loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace ai volere dell'agente: dunque, laddove si crei una situazione di netto squilibrio tra i protagonisti della vicenda considerata ovvero di una evidente prevaricazione dell'agente sulla persona offesa. Al contrario, ricorrono le liti familiari, che non qualificano le condotte in termini di abituali maltrattamenti, ma che possono eventualmente integrare gli estremi di singoli reati contro la persona, quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, ma accettando reciprocamente il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, e, soprattutto, quando "nessuno teme l'altro", perché vi è il riconoscimento delle reciproche posizioni (così in Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., cit.; e Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.). Alla luce di tale criterio interpretativo, va considerata incensurabile la motivazione della sentenza impugnata che, a fronte di diverse e convergenti prove circa le sistematiche e abituali violenze poste in essere dal Pace ai danni della compagna convivente, anche alla presenza dei bambini piccoli, utilizzati come mero strumento giustificativo per la prosecuzione delle violenze ai danni della loro madre, anche alla luce dei messaggi minatori contestati, ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 572 cod. pen.

3.2. In ordine al secondo dei tre segnalati aspetti delle doglianze difensive, va detto che costituisce espressione di un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di mera condotta, in cui è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando, dunque, la reazione della vittima o i suoi comportamenti antecedenti, contestuali o successivi; condotte che – fatto salvo quanto, di seguito, si avrà modo di sottolineare a proposito di eventuali iniziative della vittima di "ritrattazione" delle accuse ovvero di "remissioni di querela" – possono, al più, essere valutati per verificare l'entità degli effetti traumatici della condotta subita (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S., non mass.; Sez. 6 n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C., non mass.; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F., non mass.; Sez. 6, n. 8452 del 10/01/2023, R., non mass.; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284108). In tale ottica, vanno considerate manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, le censure difensive nella parte in cui si è ritenuto di poter desumere "tout court" la non credibilità delle indicazioni fornite dalla persona offesa da talune circostanze fattuali, il cui significato e la cui valenza dimostrativa non sono state in alcun modo valutate in relazione agli ulteriori dati informativi oggettivi che i giudici di merito hanno reputato determinanti per provare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

3.3. In ordine alla terza direttrice degli indicati motivi del ricorso, con i quali, nell'impostazione difensiva, si è cercato di valorizzare le citate dichiarazioni scritte della persona offesa, e, in particolare, il fatto che ella avesse rimesso la querela e avesse deciso di tornare a convivere con l'odierno ricorrente, sono, ancora una volta, gli arresti della giurisprudenza di questa Corte di cassazione ad aver chiarito come sia necessaria, da parte dei giudici di merito, un'attenta verifica della attendibilità della scelta della vittima di ritrattare le sue accuse, trattandosi di un esito tutt'altro che infrequente, in vicende quali quelle in esame, dovuto – come dimostra *l'id quod plerumque accidit* – alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica.

Ed infatti, nei casi di violenza domestica le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto laddove la vittima sia resa particolarmente vulnerabile dalla sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di "circolarità" della violenza domestica (Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I. non mass.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N., non mass.; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F., non mass.;; Sez. 6, n. 258451 del 30/03/2023, A., non mass.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O., non mass.).

Il provvedimento impugnato, con argomenti logici e non contrastati dal ricorso, ha puntualmente esaminato e valutato gli atti provenienti dalla persona offesa, collocandoli nel susseguirsi della prosecuzione delle violenze di [REDACTED] durante l'intera attività investigativa ai danni della vittima.

In particolare, la dichiarazione scritta del 25 gennaio 2023 di [REDACTED] (in cui rappresenta di essere tornata a convivere con il compagno in custodia cautelare, dopo la denuncia, presso l'abitazione familiare) è stata convincentemente ritenuta dalla sentenza impugnata «un vano tentativo posto in essere dall'imputato al fine di ottenere la revoca degli arresti domiciliari»; e la stessa relazione dei servizi sociali del 21 marzo 2023, che riporta le sole dichiarazioni ridimensionanti della persona offesa, è stata valutata dalla Corte di appello – con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio e tanto meno una violazione di legge – alla luce del successivo verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 aprile 2023, in cui la donna aveva rivelato che negli ultimi tre anni aveva «vissuto veramente un incubo» (pag. 1 della sentenza). Passaggi motivazionali con i quali, in conformità agli indicati criteri interpretativi, la Corte territoriale ha efficacemente spiegato come quelle emergenze probatorie,

lungi dal mettere in discussione l'attendibilità della persona offesa, ne avessero, invece, pienamente confermato la credibilità.

3.4. Infine, va rimarcato come particolare rilievo sia stato attribuito dal ricorso al contenuto della sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale civile di Cosenza, con affidamento congiunto dei bambini, in tenerissima età, anche al padre sottoposto a misura cautelare per il delitto di maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minorenni, con ampliamento del diritto di visita.

La pronuncia impugnata – pur, invero, utilizzando una valutazione tanto generica quanto opinabile, se sganciata da precisi riferimenti fattuali («il...rapporto con il genitore merita di essere tutelato» pag. 2) – ha chiarito, in maniera non censurabile, come le questioni civilistiche siano diverse da quelle oggetto del giudizio penale e le valutazioni operate dal giudice della causa di separazione non avessero alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla fondatezza delle prove acquisite in ordine alle condotte maltrattanti di [REDACTED]

La ineccepibile constatazione che la valutazione che spetta al giudice civile in sede di separazione e di affidamento dei figli minorenni riguarda la sola capacità genitoriale, mentre quella che spetta al giudice penale attiene all'accertamento degli elementi costitutivi di un delitto, non si pone in contrasto con l'accertata linea di tendenza riconoscibile nelle disposizioni dettate in materia dall'ordinamento, interno ed internazionale, e, in specie, con quelle norme che si preoccupano di garantire una doverosa "circolazione delle informazioni" tra l'autorità giudiziaria civile e minorile e l'autorità giudiziaria penale: ciò quando all'interno del nucleo familiare si sono consumate violenze (fisiche, sessuali, economiche o psicologiche) e ad esse siano esposti dei minorenni sia in forma diretta, quali destinatari di queste, sia quando agite nei confronti dell'altro genitore.

Tanto risponde non a determinate forme di "pregiudizialità" tra giurisdizioni operanti in differenti settori, di cui non vi è traccia in quegli ordinamenti, bensì a favorire la necessità che le condotte violente, anche rilevanti penalmente, vengano conosciute, per essere debitamente valutate, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili finalizzati a decidere sull'affidamento dei figli minorenni o sulla limitazione o sulla decadenza della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. Ciò avviene in ossequio al principio immanente all'ordinamento del *best interest of the child*, sancito sia dagli artt. 2 e 30 Cost. e dalla CEDU (artt. 3 e 8), sia da importanti convenzioni internazionali. Si pensi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (che all'art. 3, paragrafo 1, stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità

amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»); e alla Convenzione di Istanbul (artt. 26, 31, 48 e 51) che dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478; Sez. 6, n. 1294 del 18/12/2024, dep. 2025, I.) il cui valore è prioritario rispetto a qualsiasi altro («un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore» art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul).

Né va trascurato come, proprio in questa logica, tesa a favorire un interscambio di informazioni, in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, la legge n. 69 del 2019 abbia introdotto l'obbligo di comunicazione degli atti del procedimento penale al giudice civile o minorile ai sensi dell'art. 64-*bis* disp. att. cod. proc. pen., modificato ed ampliato dal d. lgs. n. 149 del 2022, imponendo un rapporto conoscitivo e circolare tra autorità giudiziaria civile (o minorile in sede civile) e autorità giudiziaria penale che prima era limitato alla sola comunicazione del pubblico ministero ordinario all'autorità giudiziaria minorile a tutela dei minorenni (art. 609-*decies* cod. pen.).

4. Il quarto motivo di ricorso è generico in quanto la sentenza di primo grado, fatta propria da quella impugnata, aveva dato atto come bastone e pistola risultassero dalle immagini inviate da [REDACTED] alla persona offesa a scopo intimidatorio (pag. 6 della sentenza di primo grado), dal contenuto dei messaggi riferiti alle armi in suo possesso e testualmente riportati nel capo di imputazione, ma soprattutto da confisca e distruzione della mazza in sequestro.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, risulta che lo stesso è stato fissato nei minimi edittali, nonostante la gravità delle condotte, anche alla presenza di persone offese minorenni, e la condizione di recidivo reiterato infra quinquennale: le scelte al riguardo operate dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione, non sono altrimenti sindacabili nel giudizio di legittimità.

5. Sulla base degli argomenti che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 08/01/2025


La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente


Ercole Aprile



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Ercole Aprile



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele

